



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. 95/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Pasquale DADDABBO

Presidente relatore

Carlo PICUNO

Consigliere

Andra COSTA

Referendario

nella camera di consiglio del 6 marzo 2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 37475 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura regionale, nei confronti di Liliana PETTOLINO, nata a Carapelle (FG) il 5 agosto 1958, ivi residente in Viale del Mezzogiorno n.17, difesa dagli avv.ti Avv. Marina Ostuni del foro di Napoli, con studio in Napoli alla Via Piave, 130 Pec: marinaostuni@avvocatinapoli.legalmail.it, congiuntamente, unitamente e disgiuntamente all'avv. Nicola Lamorte del foro di Napoli (pec: nlamorte@pec.it), con studio in Napoli, alla Piazza Giacomo Matteotti n. 7, presso cui elettivamente domicilia.

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 6 marzo 2024 - relatore il Presidente Pasquale Daddabbo e segretario del collegio il dott. Francesco Gisotti - il Pubblico ministero, in persona del S.P.G. Pierlorenzo Campa e l'Avv. Nicola Lamorte per la convenuta.

FATTO

	Con atto di citazione depositato il 16 novembre 2023, la Procura Regionale ha	
	citato innanzi a questa Sezione Giurisdizionale la sig.ra Pettolino Liliana - in	
	qualità di Responsabile del Settore “Affari generali e Programmazione” del	
	Comune di Carapelle nel periodo dal 18 marzo 2016 al 10 dicembre 2017 -	
	per il risarcimento del danno di euro 4.928,70, pari al maggior esborso (da	
	euro 11.212,34 ad euro 16.141,04) sostenuto dall’ente locale per aver pagato	
	in ritardo le somme previste dalla sentenza n.285/2017 del Tribunale di Foggia	
	(comunicate con nota del 6.3.2017 dal legale dei soggetti vittoriosi in quel	
	giudizio civile nell’importo di € 11.212,34).	
	Il maggior importo di € 16.141,04 veniva pagato, a distanza di tempo, con	
	mandati del 17 luglio 2018, dopo il ricorso per ottemperanza del 4 novembre	
	2017, la sentenza del TAR Puglia n. 387/2018 del 20 marzo 2018, la	
	successiva deliberazione n.8 del 17 maggio 2018 del Commissario	
	straordinario di riconoscimento del conseguente debito fuori bilancio e gli atti	
	di pignoramento presso il Tribunale di Foggia (RGE n.691/2018 e	
	n.693/2018), come da determinazioni gestionali di liquidazione n.191 del 18	
	maggio 2018 e n.254 del 6 luglio 2018.	
	Il requirente contabile ha rappresentato che in relazione al danno finanziario	
	di € 4.928,70 ha notificato alla convenuta apposito invito a dedurre e che le	
	deduzioni presentate personalmente, riassuntivamente riportate in citazione,	
	non risultavano idonee ad escludere la responsabilità amministrativa della	
	Pettolino a titolo di colpa grave contestando alla stessa che, in qualità di	
	Responsabile del Settore comunale competente per il contenzioso dal 18	
	marzo 2016 al 10 dicembre 2017, una volta verificata l’asserita (ma non	
	dimostrata) assenza della necessaria copertura finanziaria, avrebbe dovuto	

	comunque attivarsi per far stanziare in bilancio le somme necessarie (in sede	
	di approvazione o variazione del bilancio) e per proporre al Consiglio	
	comunale il riconoscimento del debito fuori bilancio.	
	La Procura ha escluso la responsabilità nella vicenda di che trattasi della	
	successiva responsabile del settore e del commissario straordinario del	
	comune sostenendo che il danno è causalmente riconducibile al mancato	
	tempestivo pagamento per inerzia della convenuta, priva di giustificazione,	
	osservando che:	
	- la somma dovuta dal Comune di Carapelle era di importo non ingente e,	
	quindi, poteva trovare agevolmente copertura finanziaria nel bilancio	
	dell'Ente (che non risulta all'epoca dissestato o interessato da una procedura	
	di riequilibrio finanziario);	
	- la comunicazione di soccombenza nel giudizio civile, con conseguente	
	obbligo di pagamento, era avvenuta nella prima parte dell'anno (6 marzo	
	2017), con possibilità di inserire agevolmente la spesa corrispondente nel	
	bilancio 2017 in sede di approvazione (avvenuta successivamente con	
	deliberazione n.7 del 5 maggio 2017) o, al limite, con successiva apposita	
	variazione.	
	In ordine alle deduzioni offerte in fase preprocessuale il requirente contabile	
	ha osservato che:	
	- non assume alcuna rilevanza l'omessa assunzione, nell'esercizio 2010 (anno	
	di avvio del contenzioso che ha condotto alla menzionata sentenza	
	n.285/2017), di un impegno di spesa in quanto ogni atto necessario al	
	pagamento (a partire proprio dall'impegno di spesa) poteva e doveva essere	
	adottato nell'anno 2017 a seguito della comunicazione del difensore dell'Ente	

	del 6 marzo 2017;	
	- spetta al responsabile del Settore competente (e non al Settore finanziario al	
	quale è attribuito solo il compito di attestare la copertura finanziaria) reperire	
	i fondi necessari a sostenere una spesa (articoli 107 e 109 del d.lgs.	
	n.267/2000) o chiedere uno stanziamento in bilancio;	
	- per il pagamento non era necessaria alcuna relazione del Settore tecnico	
	(comunque mai richiesta dalla convenuta) in quanto la responsabilità civile	
	dell'Ente era stata riconosciuta dal Tribunale (e comunque il danno erariale	
	non riguardava la responsabilità civile dell'Ente ma la maggior spesa	
	sostenuta dall'Ente per il tardivo pagamento di quanto previsto dalla sentenza	
	del Tribunale di Foggia n.285/2017);	
	- la soccombenza in giudizio, per univoca giurisprudenza contabile, obbliga	
	l'Ente al riconoscimento del debito fuori bilancio senza alcuna discrezionalità	
	o valutazione poiché l'an e il <i>quantum</i> del debito è stato già stabilito in una	
	sentenza;	
	- nel caso di sentenze esecutive e di pignoramenti, sussiste l'obbligo di	
	procedere con tempestività e comunque compatibilmente con i termini previsti	
	dall'art.14 del d.l. n.669/1996 alla formulazione della proposta di	
	deliberazione al Consiglio comunale per il riconoscimento del debito (compito	
	spettante al Responsabile del Settore competente ai sensi degli articoli 49, 107	
	e 109 del d.lgs. n.267/2000), in modo da impedire il maturare d'interessi,	
	rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali anche a seguito di azioni	
	esecutive;	
	- una crisi politica non ha alcuna incidenza sulle procedure di spesa di un	
	Comune e non giustifica pagamenti omessi o tardivi trattandosi di	

	adempimenti di competenza dell'apparato burocratico e non degli organi politici;	
	- considerata anche l'esiguità della somma e rilevato che il Comune di Carapelle non risultava all'epoca dei fatti dissestato o interessato da una procedura di riequilibrio finanziario, avvalendosi della norma di favore di cui all'art.14 del d.l. n.669/1996, la copertura finanziaria eventualmente mancante doveva essere prevista nel bilancio di previsione 2017 approvato il 5 maggio 2017, quindi poco dopo la comunicazione di soccombenza da parte del legale (6 marzo 2017) o, al limite, con successiva apposita variazione;	
	- la convenuta era stata nominata dal Sindaco (decreto n.2315 del 18 marzo 2016) Responsabile del Settore ai sensi dell'art.109 del d.lgs. n.267/2000, con attribuzione anche di una apposita indennità di euro 7.747,00, risultando del tutto influente, ai fini del riconoscimento della responsabilità amministrativa la circostanza di non essere laureata e di non appartenere alla categoria D del Ccnl Enti locali.	
	In conclusione, la Procura ritenendo sussistere a carico della convenuta tutti gli elementi della responsabilità amministrativa ha formulato la richiesta risarcitoria di € 4.928,70 o della diversa somma che risulterà in corso di causa con aggiunta di rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.	
	La convenuta si è costituita in giudizio con il patrocinio degli Avv.ti Marina Ostuni e Nicola Lamorte.	
	La difesa ha eccepito:	
	- la nullità della citazione per mancata audizione della convenuta che si era dichiarata disponibile a <i>presentarsi a colloquio in una data utile per essere ascoltata dal Procuratore;</i>	
	5	

	- improponibilità della domanda per intervenuta prescrizione del danno;	
	- insussistenza del nesso causale tra la condotta della convenuta ed il danno in	
	quanto la Pettolino non è stata designata responsabile dell'Ufficio legale anche	
	perché priva delle competenze necessarie alla lavorazione del contenzioso	
	giudiziale e stragiudiziale e tutta la vicenda è stata gestita dal Sindaco di allora	
	e dai Funzionari di settore (Bilancio, Finanziario e Legale);	
	- insussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa	
	per mancanza di una condotta gravemente colposa e non imputabilità alla	
	convenuta del mancato riconoscimento del debito fuori bilancio;	
	- mancanza di prova da parte della Procura circa la circostanza che l'ufficio	
	protocollo avesse inviato <i>“le cartule alla sig.ra Pettolino, se non anche ad</i>	
	<i>altri uffici di competenza”</i> .	
	Infine, la difesa della convenuta ha chiesto l'integrazione del contraddittorio	
	nei confronti dei componenti dell'ufficio Finanziario e di Bilancio, del	
	Segretario Comunale, del Sindaco in carica al momento del fatto e del	
	Commissario ed ha contestato la quantificazione del danno osservando che	
	<i>non si comprende attraverso quali calcoli aritmetici sia stata conseguita.</i>	
	Nella pubblica udienza del 6 marzo 2024 il pubblico ministero ha contestato	
	l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione ed ha sostenuto la	
	fondatezza della domanda risarcitoria; la difesa della convenuta ha illustrato	
	le eccezioni e deduzioni difensive insistendo sulla circostanza che la Pettolino	
	non ha ricevuto personalmente la notifica della sentenza di condanna del	
	Comune.	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità della citazione per	
	6	

	mancata audizione personale della convenuta da parte del requirente contabile.	
	Nell'atto di citazione non si menziona alcuna richiesta di audizione personale	
	e, invero, dalla lettura delle deduzioni presentate dall'intimata in fase	
	preprocessuale risulta che la stessa si è solo dichiarata <i>“disponibile a</i>	
	<i>presentarsi a colloquio in data ritenuta utile per essere eventualmente</i>	
	<i>ascoltata dal Procuratore di codesta Corte”</i> .	
	Si tratta in tutta evidenza non di una richiesta univoca di essere ascoltata bensì	
	di una mera disponibilità rimettendo la decisione in merito al requirente	
	contabile.	
	Ebbene, tale posizione dell'intimata finisce con lo snaturare la funzione	
	dell'istituto dell'audizione che è finalizzato a consentire all'intimata di meglio	
	spiegare le ragioni della propria condotta ed a chiarire i fatti oggetto dell'invito	
	a dedurre e che proprio perché connotato da questa finalità non può essere	
	rimesso alla decisione del Pubblico ministero contabile.	
	La giurisprudenza ha, infatti, chiarito (cfr. Sez. II centr. app. sent. n. 100/2020)	
	che dal tenore letterale dell'art. 67, comma 2, c.g.c., che ha recepito gli	
	orientamenti giurisprudenziali consolidatisi nella vigenza dell'art 5, comma 1,	
	dl n 453/1993, conv. in legge n 19/1994, <i>emerge chiaramente che l'obbligo di</i>	
	<i>audizione del presunto responsabile, sancito per il pubblico ministero a pena</i>	
	<i>di inammissibilità della citazione, sorge solo in presenza di una richiesta</i>	
	<i>espressa, apposta in calce alle deduzioni o con atto separato; viceversa a</i>	
	<i>fronte di una mera dichiarazione di disponibilità, l'espletamento del mezzo</i>	
	<i>istruttorio è rimesso alla discrezionalità, non censurabile, del pubblico</i>	
	<i>ministero (Sez.I 15.4.2019, n 76; Sez III 26.2.2016, n. 66; Sez. II 2.2.2016).</i>	
	In definitiva, non essendo stata formulata dalla Pettolino una chiara richiesta	
	7	

	di audizione in fase preprocessuale non sussiste la nullità (<i>recte</i>	
	inammissibilità) della citazione eccepita dalla convenuta.	
	2. La domanda attorea riguarda la responsabilità amministrativa contestata alla	
	Pettolino per aver omesso di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di	
	Foggia n. 287/2017 del 7.2.2017, di condanna del Comune in un giudizio di	
	risarcimento danni promosso da privati cittadini, notificata a mezzo del	
	servizio postale al Comune in data 22.2.2017 e nuovamente comunicata al	
	Comune via pec dal difensore dell'ente in data 6.3.2017 insieme alla nota del	
	difensore di controparte con il conteggio delle somme dovute.	
	Il requirente contabile imputa alla convenuta l'aggravio di costi sopportato dal	
	civico ente per non aver sollecitamente proceduto al pagamento delle somme	
	dovute in base alla predetta sentenza.	
	Il requirente contabile contesta, in sintesi, alla Pettolino “.. <i>l'omessa adozione</i>	
	<i>degli atti necessari per il pagamento del debito (in caso di mancanza di fondi,</i>	
	<i>tempestiva proposta di stanziamento in bilancio o variazione di bilancio e,</i>	
	<i>inoltre, tempestiva proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio)</i> ” (cfr.	
	pag. 11 atto di citazione).	
	L'addebito si fonda sulla attribuita responsabilità, da parte del sindaco <i>pro-</i>	
	<i>tempore</i> del Comune di Carapelle, con decreto n. 2315 del 18 marzo 2016,	
	alla convenuta Pettolino, ai sensi dell'art. 109, c. 2, del d.lgs. n.267/200, del	
	Settore Affari generali e Programmazione a cui facevano capo una serie di	
	competenze ivi elencate, tra cui, anche quelle riferite al “Contenzioso e	
	disciplina”.	
	Reputa il Collegio che dagli elementi probatori offerti dalla Procura regionale	
	non emerga una evidente condotta gravemente colposa della convenuta a cui	

	ricondere l'aggravio di costi sopportati dal civico ente.	
	<i>In primis</i> va osservato che la competenza della Pettolino in materia di	
	contenzioso non è stata meglio individuata con l'indicazione dei correlati	
	adempimenti a costei facenti capo. Non è stato prodotto in giudizio il	
	regolamento dell'ordinamento degli uffici e servizi da cui poter evincere i	
	compiti specifici assegnati al responsabile del Settore con riferimento al	
	Contenzioso.	
	Deve, poi, evidenziarsi che la fattispecie in esame non riguarda direttamente	
	la materia del contenzioso ma il procedimento da porre in essere per il	
	pagamento di somme derivanti da una sentenza ormai passata in giudicato.	
	In particolare, si trattava di attivare il procedimento di riconoscimento del	
	relativo debito fuori bilancio per il quale non risulta per nulla pacifica la	
	competenza della convenuta.	
	L'art. 193, c. 2, del citato d. lgs. n. 267/2000, nell'ambito delle norme previste	
	a salvaguardia degli equilibri di bilancio, stabilisce una precisa periodicità da	
	parte dell'organo consiliare (di regola al 31 luglio di ogni anno, salvo diversa	
	data prevista dal regolamento comunale di contabilità) nell'adottare i	
	provvedimenti necessari per il ripiano ed il riconoscimento dei debiti fuori	
	bilancio; il successivo art. 194 indica l'organo consiliare quale competente al	
	riconoscimento dei debiti fuori bilancio, elenca i debiti di tale genere la cui	
	legittimità può essere riconosciuta e stabilisce le possibili modalità di	
	finanziamento degli stessi.	
	La legge non specifica quale sia il responsabile del procedimento per il	
	riconoscimento dei debiti fuori bilancio sicché l'ente deve dettare una propria	
	disciplina regolamentare ex art. 4 della L. 7 agosto 1990 n. 241.	
	9	

	Nel caso di specie, non essendo stato depositato in atti, come si è detto, né il regolamento di funzionamento degli uffici, né quello di contabilità e nemmeno l'eventuale regolamento che stabilisce la responsabilità dei vari procedimenti, non può addebitarsi alla convenuta, in base alla sola preposizione al Settore Affari Generali e Programmazione (nel cui ambito era compresa la materia del contenzioso) dell'organizzazione degli uffici comunali, l'omissione di una serie di iniziative sganciate dai compiti effettivi a costei demandati.	
	Va aggiunto che, per ciò che concerne il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, in disparte la competenza specifica deliberativa dell'organo consiliare, in assenza di indicazioni diverse da parte di una disciplina regolamentare (non prodotta in giudizio), di certo un compito specifico ed indispensabile è quello che è chiamato a svolgere il responsabile del Settore finanziario dovendo costui accertare la idonea copertura finanziaria del debito attraverso la verifica di economie di spesa o maggiori entrate ovvero mediante la disponibilità dell'eventuale quota libera dell'avanzo di amministrazione (cfr. per le possibilità di copertura dei debiti fuori bilancio l'art. 193, c. 3, d.lgs. n. 267/2000).	
	In assenza di un sicuro coinvolgimento della convenuta nella responsabilità del procedimento per il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Tribunale di Foggia, alla stessa non può, quindi, addebitarsi il danno finanziario contestato dalla Procura regionale.	
	Peraltro, dalla documentazione in atti non emerge nemmeno che la convenuta abbia avuto diretta conoscenza della sentenza del Tribunale di Foggia e del debito a carico dell'amministrazione: invero dal protocollo comunale (documentazione prodotta in giudizio dal difensore della convenuta) emerge	

	che la sentenza è stata ricevuta dall'ente locale in data 22 febbraio 2017 ma	
	non risulta smistata ad alcun funzionario.	
	Situazione che più plausibilmente depone, trattandosi di ente locale di ridotte	
	dimensioni (meno di 7 mila abitanti), per la sottoposizione della questione	
	direttamente al Segretario comunale e/o al Sindaco per le ulteriori indicazioni	
	operative.	
	Anche la pec inviata in data 6 marzo 2017 dal difensore del Comune nel	
	giudizio civile, con cui si inoltra la nota del difensore di controparte recante il	
	conteggio delle somme dovute unitamente alla sentenza del Tribunale di	
	Foggia, è stata indirizzata alla segreteria dell'ente locale e da questa inoltrata,	
	sempre via pec, in data 8 marzo 2017 al protocollo: pure in questo caso non	
	è dato conoscere se vi è stato un ulteriore smistamento di tale missiva ovvero	
	se la stessa sia rimasta nella sola conoscenza della segreteria del Comune.	
	Questa eventualità, in assenza di altri elementi probatori di segno contrario,	
	suffraga l'ipotesi che la questione, sin dalla notifica della sentenza in data 22	
	febbraio 2017, sia stata sottoposta all'attenzione del vertice politico ed	
	amministrativo del Comune, ossia Sindaco e Segretario comunale.	
	In ultimo va osservato che l'aggravio di costi sopportati dall'ente per il	
	mancato tempestivo pagamento delle somme previste nella sentenza civile di	
	condanna, fino alla data della deliberazione commissariale di riconoscimento	
	della legittimità del debito fuori bilancio (n. 8 del 17 maggio 2018), è di certo	
	inferiore all'importo contestato dalla Procura regionale alla convenuta: una	
	parte di quest'ultimo si riferisce ad ulteriori costi derivanti da atti di	
	pignoramento successivamente eseguiti dal difensore dei soggetti danneggiati	
	e liquidati con determinazione gestionale n. 254 del 6 luglio 2018.	
	11	

	Invero le somme dovute in base al conteggio del difensore di controparte ed	
	inoltrato al comune con la menzionata pec del 6 marzo 2017 sono € 7.666,68	
	a favore danneggiati (oltre interessi dalla sentenza) ed € 3.795,48 per il	
	difensore, per un totale di €. 11.462,16 (anziché € 11.212,34 riportato in	
	citazione).	
	L'aggravio per il mancato tempestivo pagamento di tali somme riguarda,	
	quindi, la differenza tra € 11.823,34 (come da delibera riconoscimento del	
	relativo debito fuori bilancio del 17 maggio 2018) e € 11.462,16 (come da	
	conteggio allegato dal difensore dei privati danneggiati) pari a € 361,18; a tale	
	somma deve aggiungersi l'importo di € 729,56 per spese da condanna TAR	
	Bari (come da liquidazione effettuata con determinazioni del responsabile di	
	Settore n. 191 del 18.5.2018 e n. 254 del 6.7.2018) e interessi legali su importo	
	di € 7.666,68 da 7 febbraio 2017 a 18 maggio 2018 (data della determina di	
	liquidazione somme), pari a € 15,57 (considerato che il saggio interessi legali	
	per il 2017 era 0,10% e per il 2018 dello 0,30%).	
	L'aggravio di costi per il ritardo nell'esecuzione della sentenza del Tribunale	
	di Foggia e per le spese dovute a seguito della sentenza di ottemperanza del	
	Tar di Bari ammonta, quindi, ad € 1.106,31 (€ 361,18 + € 729,56 + € 15,57) e	
	non all'importo di € 4.928,70 contestato alla convenuta.	
	Non essendo stati prodotti in giudizio gli atti di pignoramento promossi dal	
	difensore dei privati danneggiati non è possibile comprendere il motivo per	
	cui dopo la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, che escludeva	
	soltanto un irrisorio importo per interessi legali e le spese di lite liquidate dal	
	giudice amministrativo, si sia arrivati, a distanza di appena due mesi, a	
	liquidare ed a pagare a controparte altri quasi quattro mila euro in più.	

	Si tratta di situazioni che, in ogni caso, esulano dalla condotta della convenuta	
	che ha terminato l’incarico di responsabile del Settore Affari Generali in data	
	10 dicembre 2017, sostituita nello stesso incarico dal Segretario generale.	
	Alla luce di quanto fin qui esposto la convenuta va assolta dagli addebiti	
	sollevati a suo carico dalla Procura regionale.	
	Il proscioglimento della convenuta comporta, ai sensi dell'art. 31 del decreto	
	legislativo 26 agosto 2016 n. 174, che approva il nuovo "Codice della giustizia	
	contabile", la liquidazione, a carico dell’Amministrazione di appartenenza,	
	dell'ammontare dei compensi professionali per la difesa nel presente giudizio.	
	Per l’ammontare della liquidazione indicata in dispositivo si è tenuto conto	
	dei “parametri” dettati dal Regolamento adottato con D.M. 10/03/2014, n. 55	
	(come modificato da ultimo dal D.M. 13/08/2022, n. 147) e delle percentuali	
	di riduzione ivi previste in rapporto all’effettiva attività defensionale svolta.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia,	
	definitivamente pronunciando in merito al giudizio n. 37475, proscioglie la	
	convenuta Pettolino Liliana dagli addebiti formulati dalla Procura regionale.	
	Liquida, a carico del Comune di Carapelle, l’ammontare dei compensi per la	
	difesa della convenuta nella misura di €. 700,00 oltre spese forfettarie del 10%,	
	IVA e CAP come per legge.	
	Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 6 marzo 2024.	
	Il Presidente relatore	
	Pasquale Daddabbo	
	Depositata in segreteria il 19/4/2024	
	Il Funzionario	
	Francesco Gisotti	13